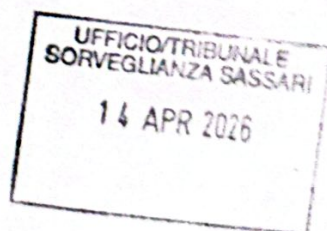


La CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI, in persona del Direttore in carica, il DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Direttore in carica e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 97591110586), in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. 80011080928), presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante 23 (fax 070 40476290; pec ads_ca@mailcert.avvocaturastato.it), sono legalmente domiciliati

propongono ricorso per cassazione

contro l' ordinanza n. 495/ 2026 (n. SIUS 2101/2025) pronunciata, in procedimento di reclamo ex artt. 35 bis e 69, ordinamento penitenziario (l. n. 354/ 1975 e succ. mod.), in data 30 marzo 2026, dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con la quale è stato confermato l' accoglimento del reclamo del condannato in regime speciale ex art. 41 bis, ordinamento penitenziario, **COSPITO Alfredo**, nato a Pescara il 14 luglio 1967 e, per l' effetto, è stato ordinato alla Casa Circondariale di Sassari di consentire al reclamante, previa disapplicazione degli ordini di servizio di contrario avviso, di acquistare i libri "Dio gioca a dadi con il mondo", di Giuseppe Mussardo, edilizio Castelvevchi, "L' incubo di Hill House", di Shirley Jackson, Adelphi, "Gli altri figli di Dio", di Catherine Nixey, Bollati Boringhieri; "Ghost story", di Peter Straub, Fanucci; e il cd musicale "Who let the dog out", Lambrini girls.



FATTO

Con reclamo ex artt. 35 bis e 69, ordinamento penitenziario il sopramenzionato detenuto ha domandato al Magistrato di Sorveglianza di Sassari di ordinare alla Casa Circondariale di Sassari di consentirgli l'acquisto dei libri "Dio gioca a dadi con il mondo", di Giuseppe Mussardo, edilizio Castelvevchi, "L' incubo di Hill House", di Shirley Jackson, Adelphi, "Gli altri figli di Dio", di Catherine Nixey, Bollati Boringhieri; "Ghost story", di Peter Straub, Fanucci; e del cd musicale "Who let the dog out", Lambrini girls.

L' Amministrazione si è costituita in giudizio e ha resistito alla domanda.

Il Magistrato di Sorveglianza ha accolto il reclamo.

Avverso il provvedimento ha proposto impugnazione al Tribunale di Sorveglianza l' Amministrazione Penitenziaria.

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha osservato

-che i libri non potevano essere ricondotti alla categoria dei beni meramente accessori;

-che l' Amministrazione muoveva da un non corretto inquadramento della fattispecie concreta, che assimilava ingiustificatamente ad ipotesi che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto non tutelabili;

-che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal D.A.P. escludeva, piuttosto, l'azionabilità del rimedio di cui agli artt. 35 bis e 69 O.P. al fine di ottenere un' autorizzazione generale ed indiscriminata;

- che nel caso di specie l' onere di allegazione gravante sul detenuto doveva ritenersi assolto;
- che era stata, piuttosto, l' Amministrazione a non fornire una motivazione concreta ed individualizzata del diniego;
- che neppure poteva essere condiviso l' argomento relativo alla pretesa inesigibilità dei controlli, in quanto nel caso di specie veniva in considerazione una richiesta specifica, limitata a pochi libri determinati;
- che l' impugnazione del D.A.P. non aveva investito la domanda di acquisto del CD musicale.

Ha pertanto respinto l' impugnazione dell' Amministrazione.

L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari appare, tuttavia, erronea ed ingiusta per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

(1) Violazione dell' art. 41 bis O.P. Mancanza di motivazione. Analogia con il caso dei CD.

Codesta Suprema Corte di Cassazione è intervenuta più volte, anche recentemente, sul caso, che appare sovrapponibile a quello dei libri, dei limiti all' acquisto da parte del detenuto in regime speciale dei supporti CD (Cass. n. 13025/ 2024; n. 43516/ 2023; n. 13097/ 2023; n. 1306/ 2023; n. 14782/ 2022; n. 8411/ 2022; n. 541/ 2022; n. 43484/ 2021; n. 29819/2021; n. 29818 del 25/06/2021, n. 29817/2021; n. 29816/2021; n. 29815/2021).

II

Nelle predette sentenze, è stato evidenziato che, "[...] se può ammettersi ...

che l'Amministrazione penitenziaria con disposizione generale disciplini le modalità di utilizzo di tali supporti, non precluso dalle norme primarie e regolamentari e che le singole direzioni ne possano autorizzare l'acquisto, ciò non significa che la relativa richiesta debba essere necessariamente accolta e, che, dunque, in capo all'Amministrazione penitenziaria non residui la possibilità di un motivato rigetto dell'istanza.

Ciò in quanto l'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamentale, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime differenziato ...

In particolare, prosegue codesta Ecc.ma Corte, " ... accanto alla astratta possibilità di un siffatto intervento, va apprezzata la diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative.

E ciò per l'ovvia considerazione che un intervento circoscritto a pochi apparecchi potrebbe non determinare significative ricadute nell'organizzazione del carcere, laddove, al contrario, una richiesta generalizzata o comunque avanzata da parte di un numero elevato di reclusi potrebbe comportare un impegno difficilmente sostenibile da parte dell'Amministrazione penitenziaria o, comunque, delle rilevanti ricadute sulla complessiva organizzazione del carcere, a fronte di esigenze che, seppure apprezzabili sul piano trattamentale, non sono certo riferibili a diritti fondamentali del detenuto".

III

Di tale insegnamento la giurisprudenza di sorveglianza fa quotidiana applicazione.

A mero titolo esemplificativo, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza n. 2022/594 – SIUS del 08/02/2022, dopo avere chiesto chiarimenti alla Direzione in merito agli adempimenti da compiere per garantire le esigenze di sicurezza, ha dato atto di come "il diritto accordato" renda, in concreto, "impossibile all'A.P. il doveroso controllo capillare del flusso di comunicazione che l'utilizzo di tali dispositivi e delle prerogative accordate comporta.

Si tratterebbe in sostanza di intervenire su ogni singolo CD e su ogni singolo dispositivo con operazioni di messa in sicurezza, con innegabile invadenza sull'organizzazione del carcere, che finirebbe col dovere impiegare indispensabili risorse umane e materiali da sottrarre ai compiti istituzionali di attenzione del regime di cui all'art. 41 bis O.P.

Tale evenienza rende il raggiungimento dell'obiettivo eccentrico, non giustificabile - anche perché i detenuti godono già di altri canali a titolo di intrattenimento - e gli interventi di fatto impraticabili alla luce delle risorse disponibili, col rischio di mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza interni ed esterni all'istituto e rende più che giustificabile l'eventuale diniego dell'A.P."

Deve, tra l' altro, tenersi conto - il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha aggiunto - anche della "difficoltà di garantire la sicurezza del contenuto degli stessi, allorquando trattasi di cantautori neomelodici sconosciuti al personale e che orbitano soprattutto negli stessi territori di provenienza dei detenuti 41 bis e che nelle loro canzoni mitizzano l'appartenenza a particolari organizzazioni di dubbia liceità, con rischio di trasmettere messaggi criptici indirizzati proprio ai detenuti 41 bis" (allo specifico riguardo, si segnalano anche molteplici pronunce del Tribunale di Sorveglianza di Milano: per tutte, la n. 3812/2022).

Orbene, nel caso di specie viene in considerazione la domanda del detenuto in regime ex art. 41 bis, O.P. di acquistare i libri "Dio gioca a dadi con il mondo", di Giuseppe Mussardo, ediz. Castelveccchi, "L' incubo di Hill House", di Shirley Jackson, Adelphi, "Gli altri figli di Dio", di Catherine Nixey, Bollati Boringhieri; "Ghost story", di Peter Straub, Fanucci; e il cd musicale "Who let the dog out", Lambrini girls (al quale ultimo riguardo la pronuncia avverso la quale si ricorre appare erronea anche per avere infondatamente ritenuto che l' impugnazione proposta dal D.A.P. non investisse anche la domanda di acquisto di tale articolo).

Come si vede, trattasi – come messo in evidenza dallo stesso Tribunale di Sorveglianza – di richieste assolutamente specifiche,

Sennonché si ha, in proposito, motivo di ritenere che, alla luce della particolarissima posizione e vicenda criminale dell' interessato, quale risulta agli atti del relativo fascicolo personale, ritualmente messo a disposizione dell' Ufficio di Sorveglianza, le sue richieste di libri o CD non meritino minore attenzione, da parte dell' Amministrazione penitenziaria, di quelle degli altri detenuti in regime speciale aventi ad oggetto *"cantautori neomelodici sconosciuti al personale e che orbitano soprattutto negli stessi territori di provenienza dei detenuti 41 bis e che nelle loro canzoni mitizzano l'appartenenza a particolari organizzazioni di dubbia liceità, con rischio di trasmettere messaggi criptici indirizzati proprio ai detenuti 41 bis"* (per ripetere le parole delle pronunce appena sopra riportate).

Ed invero per l' attuale reclamante, leader "anarchico insurrezionalista", con due gravi precedenti, il regime ex art. 41 bis è stato disposto proprio per impedirgli di coltivare i legami con l'esterno, dopo constatato che suoi scritti, usciti dagli istituti di pena, non lesinano di individuare, senz' altro, obiettivi da colpire e strategie di azione e di proclamare: «Non basta la

'controinformazione' ... questa diventa rivoluzionaria quando alimenta l'azione, quando diventa strumento per i nuclei d'azione permettendo loro di armonizzare i propri attacchi e innescare l'insurrezione generalizzata».

V

L' Ufficio di Sorveglianza non poteva mancare di interrogarsi – per ripetere le parole di codesta Suprema Corte di Cassazione – sulla *"diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative."*

Tanto più che la Sezione 41 Bis della Casa Circondariale di Sassari, con oltre novanta reclusi, è la terza con più presenze nell' intero territorio nazionale, onde è di intuitiva evidenza che, per essa, è massimamente valida la notazione, sempre di codesta Ecc.ma Suprema Corte, per cui *"una richiesta generalizzata o comunque avanzata da parte di un numero elevato di reclusi potrebbe comportare un impegno difficilmente sostenibile da parte dell'Amministrazione penitenziaria o, comunque, delle rilevanti ricadute sulla complessiva organizzazione del carcere, a fronte di esigenze che, seppure apprezzabili sul piano trattamentale, non sono certo riferibili a diritti fondamentali del detenuto"*.

VI

Ma vi è di più.

VII

(2) *Carenza del presupposto per l'esercizio del potere del Tribunale di sorveglianza (articoli 35 bis, comma 3 e 69, comma 6, lett. b) O.P.); violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. a) e c) O.P. (art. 606, comma 1 lett. a) e b) c.p.p.)*

L'Amministrazione penitenziaria e nello specifico la Direzione Sassarese ha consentito all' attuale reclamante, nel solo anno 2025, di acquistare quindici libri, come anche in questo caso agli atti del fascicolo personale messo a disposizione dell' Ufficio di Sorveglianza.

VIII

I libri e il CD per cui è causa hanno, invece, sollevato dubbi.

Si legga, a titolo esemplificativo, la recensione di "Who let the dog out". *"I testi sono espliciti e provocatori, sono un manifesto contro il sistema, il patriarcato e le ingiustizie sociali, intrecciano anarchia e attivismo femminista, sfogando la frustrazione delle problematiche dei tempi moderni. Ogni traccia è una denuncia mirata, a partire dalla critica agli abusi della polizia di "Bad Apple"" (rivista online ROCK Nation).*

IX

Di qui la richiesta di parere alla Procura Generale.

X

Non sembra, ora, che possa biasimarsi la Procura Generale, nel momento in cui si esprima nel senso di non ritenere opportuno che un detenuto con il percorso dell' attuale reclamante acquisti libri o CD veicolanti messaggi di disobbedienza e di contestazione istituzionale.

CONCLUSIONI

Vorrà, per tali motivi, codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione cassare il provvedimento impugnato senza rinvio ovvero, in subordine, con rinvio prosecutorio al Tribunale di Sorveglianza, per nuovo esame.

Cagliari, li 14 aprile 2026

Giandomenico Tenaglia
avvocato dello Stato